

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

La pensione è un diritto il suo importo no: è solo una legittima aspettativa.

Su questa linea si stanno facendo studi per nuovi interventi nel settore ed in particolare l'applicazione del calcolo contributivo ai lavoratori dipendenti anche se in possesso di una anzianità assicurativa e contributiva pari o superiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995. Questa eventuale modifica del sistema di calcolo della pensione anche per coloro che al 31 dicembre 1995 possono contare su 18 anni di contribuzione, comporterebbe il calcolo di una quota di pensione secondo il sistema contributivo per gli anni dalla data dell'eventuale modifica fino al termine dell'attività (applicazione in pro rata).

SCADENZIARIO DOCUMENTAZIONE

Canone TV	10 anni	
Canoni d'affitto (ricevute)	5 anni	
Bollette acqua, luce, gas, telefono, ecc.	5 anni	A partire dalla data di scadenza del pagamento. Se effettuato in banca conservare anche l'estratto conto che comprova il pagamento.
ICI	5 anni	Dall'anno successivo a quello del pagamento.
Ristrutturazioni casa (per detrazione fiscale)	5 anni	Sino al quinto anno successivo a quello nel corso del quale è stata detratta l'ultima quota dello sconto IRPEF.
Mutui ai fini fiscali	5 anni	Sino alla fine del quinto anno successivo a quello nel corso del quale sono stati detratti gli interessi passivi pagati. Per i rapporti colla Banca sino a 10 anni dalla scadenza.
Spese condominiali	5 anni	
Tassa rifiuti	10 anni	
Assicurazioni	1 anno	
Dichiarazione redditi - ricevute pagamenti	5 anni	A partire dall'anno successivo a quello della dichiarazione, salvo differimenti di legge
Estratto conto bancario	10 anni	Per impugnazioni per errori od omissioni
Scontrini	Lo scontrino fiscale che vale come garanzia va conservato per tutta la durata della garanzia	
Rette scolastiche	1 anno	
Bollo auto	3 anni	Sino al terzo anno successivo a quello dell'avvenuto pagamento. Anche in caso di vendita.
Contravvenzioni stradali	5 anni	

MEDICI DI MEDICINA GENERALE e DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA

al 1 dicembre 2008 - Fonte: Sole 24 ore da Sistema tessera sanitaria sulla base dei dati trasmessi da ASL e Regioni

REGIONE	MEDICI MEDICINA GENERALE	PEDIATRI LIBERA SCELTA
Piemonte	3.590	465
Valle d'Aosta	94	18
Lombardia	10.749	1.842
Bolzano (prov. autonoma)	277	55
Trento (prov. autonoma)	1.998	110
Veneto	3.599	589
Friuli Venezia Giulia	1.055	135
Liguria	3.737	208
Emilia Romagna	3.610	624
Toscana	3.116	449
Umbria	781	133
Marche	1.366	197
Lazio	5.297	843
Abruzzo	1.177	187
Molise	251	29
Campania	5.019	863
Puglia	3.326	585
Basilicata	523	65
Calabria	1.610	287
Sicilia	4.607	835
Sardegna	1.412	229

Totale

57.194

8.748

IL MARITO PUÒ DETRARRE L'INTERO MUTUO COINTESTATO

da Sole 24 ore risposta n. 32

D - Due coniugi hanno stipulato un contratto di mutuo cointestato al 50% per l'acquisto di una casa, da adibire ad abitazione principale; anche la proprietà di questa casa è al 50% fra i due. Il marito però si accolla integralmente il 100% del costo del mutuo pagando le rate dal suo conto corrente bancario che è intestato solo a lui.

Può il marito detrarre al 100% gli interessi passivi su tale mutuo nel limite della franchigia di 4.000 euro, mentre l'altro coniuge non detrae niente?

R - In base a quanto dispone l'ultimo periodo della lettera b), comma 1, articolo 15 del Tuir, qualora il mutuo, relativo all'abitazione principale di proprietà comune, sia intestato a entrambi i coniugi, la detrazione delle rispettive quote può essere conseguita da uno di essi soltanto nell'ipotesi in cui l'altro coniuge sia fiscalmente a carico del primo. Diversamente, la detrazione va ripartita al 50% ciascuno.

INPS - ASSEGNI FAMILIARI 2009

L'INPS, con circolare n. 2 del 7 gennaio 2009, informa che dal 1° gennaio 2009 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Allegati

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

DAL 1° GENNAIO 2009

Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4.

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
1 persona (**)	- euro 8.443,70	-
2 persone	- euro 14.011,39	- euro 16.780,12
3 persone	- euro 18.016,00	- euro 21.572,49
4 persone	- euro 21.515,58	- euro 25.766,17
5 persone	- euro 25.018,13	- euro 29.959,86
6 persone	- euro 28.353,53	- euro 33.955,03
7 o più persone	- euro 31.688,33	- euro 37.949,54

(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

DAL 1° GENNAIO 2009

Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.

Nucleo familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*) (+10 per cento)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+10 per cento)
1 persona (**) 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone 7 o più persone	- euro 9.287,78 - euro 15.414,42 - euro 19.816,18 - euro 23.668,44 - euro 27.518,36 - euro 31.188,63 - euro 34.855,99	- - euro 18.457,59 - euro 23.728,92 - euro 28.342,85 - euro 32.956,81 - euro 37.350,26 - euro 41.743,72

(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

DAL 1° GENNAIO 2009

Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*) (+50 per cento)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+50 per cento)
1 persona (**) 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone 7 o più persone	- euro 12.662,29 - euro 21.015,30 - euro 27.019,83 - euro 32.273,38 - euro 37.523,94 - euro 42.527,32 - euro 47.531,32	- - euro 25.167,52 - euro 32.358,14 - euro 38.647,20 - euro 44.938,64 - euro 50.929,55 - euro 56.921,04

(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEgni FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

DAL 1° GENNAIO 2009

Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*) (+ 60 per cento)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 60 per cento)
1 persona (**)	- euro 13.507,56	-
2 persone	- euro 22.416,55	- euro 26.844,98
3 persone	- euro 28.821,21	- euro 34.513,97
4 persone	- euro 34.423,27	- euro 41.225,07
5 persone	- euro 40.025,34	- euro 47.933,79
6 persone	- euro 45.363,64	- euro 54.323,03
7 o più persone	- euro 50.698,38	- euro 60.715,82

(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 7 gen. 09 n. 2 (documento 007)

COMPUTO DEL PERIODO DI MALATTIA

Con sentenza n. 29317 del 15 dicembre 2008, la Cassazione ha affermato che in carenza di esplicite disposizioni del CCNL, devono essere compresi nel calcolo del periodo di comporto anche i giorni festivi o non lavorativi, compresi quelli di sciopero, operando, in difetto di prova contraria, una presunzione di continuità in quei giorni dell'episodio morboso addotto dal lavoratore quale causa dell'assenza dal lavoro e del mancato adempimento della prestazione dovuta.

REPERIBILITA' DEL CHIRURGO OSPEDALIERO

Il chirurgo in servizio di reperibilità chiamato dal collega già presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una ravvisata urgenza di intervento chirurgico deve recarsi subito in reparto a visitare il malato. L'urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono a configurarsi in termini formali, senza possibilità di sindacato da parte del chiamato. Il medico deve dunque intervenire senza avere la possibilità di obiettare.

Inoltre è del tutto irrilevante che dall'indebita condotta di rifiuto derivi un effettivo pregiudizio per i beni finali presi in considerazione della norma. In altre parole non conta se la persona è guarita anche senza l'intervento del chirurgo.

Infatti il rifiuto d'atti d'ufficio, questo il reato di cui risponde il sanitario, consuma con la violazione del suddetto obbligo di responsabilità che non è tecnicamente connessa all'effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell'intervento chirurgico.

Attenzione, rischia dunque il carcere (come nelle fattispecie in oggetto: sei mesi di reclusione oltre le spese processuali) il chirurgo reperibile che, chiamato da un collega per una presunta urgenza, non si reca immediatamente in ospedale per visitare il paziente, a prescindere dal fatto che si tratti di un caso grave oppure no.

Cassazione 30 dicembre 2008 numero 48379

INPDAP e CEDOLINI DI PENSIONE 2009

L'INPDAP comunica che quest'anno i cedolini delle pensioni 2009 saranno inviati ai pensionati nel mese di febbraio insieme al CUD, anziché a gennaio.